

INTESA PER L'OFFERTA DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SEZIONI PRIMAVERA"  
DESTINATO AI BAMBINI DAI 24 AI 36 MESI DI ETÀ

**L'Ufficio scolastico regionale per la Campania, la Regione Campania e l'ANCI**

rappresentati, rispettivamente, dal Direttore Generale dott. **Alberto Bottino**

dall'Assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione dott. **Corrado Gabriele**

e dal vice-presidente dell'ANCI Campania dott. **Carlo Lamura**

**VISTO** l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

**VISTA** la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

**VISTO** l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 20 marzo 2008 e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici scolastici regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero della pubblica istruzione;

**SENTITE** le rappresentanze degli Enti locali;

**CONSIDERATO** che in attuazione dell'Accordo sancito in Conferenza unificata il 14 giugno 2007, per l'anno scolastico 2007-2008 sono state autorizzate al funzionamento sul territorio regionale n. 179 "sezioni primavera" che hanno fruito di apposito contributo statale;

**ACCERTATA** la disponibilità del contributo statale per il prosieguo dell'attività educativa a favore di bambini di due e tre anni nella misura corrispondente al numero delle sezioni già autorizzate e funzionanti;

**ACQUISITA** la disponibilità della Regione – ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 20 marzo 2008 - a concorrere al funzionamento delle "sezioni primavera" attraverso un contributo finanziario finalizzato ad un ampliamento dell'offerta maggiormente corrispondente alla domanda del territorio per l'esercizio 2008;

**SOTTOSCRIVONO**

**LA PRESENTE INTESA**

**Articolo 1**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

2. L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia pubbliche o paritarie e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione, e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

**Articolo 2**

L'Ufficio scolastico regionale e la Regione definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo, includendovi prioritariamente le istituzioni educative presso le quali per l'anno scolastico 2007-2008 hanno funzionato sezioni primavera appositamente autorizzate e finanziate con il contributo statale, previo esame della sussistenza dei requisiti e dei criteri secondo le modalità definite al successivo articolo 4.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera, da assegnare all'Ufficio scolastico regionale, è composto come segue:

- a) contributo statale, assegnato dal Ministero della Pubblica Istruzione, pari alla quota utilizzata per finanziare le sezioni primavera già autorizzate nell'anno scolastico 2007-2008 per le quali permangono i requisiti di ammissione, da accertare secondo le modalità e le procedure indicate al successivo art. 4;
- b) contributo regionale, assegnato dalla Regione, integrato dalle somme eventualmente residue dal contributo statale, da utilizzare, per il finanziamento di nuove sezioni ammesse al contributo secondo le modalità e le procedure indicate al successivo articolo 4.

Il contributo da erogare alle singole istituzioni educative per ogni sezione primavera autorizzata è commisurato alla dimensione e alla durata del servizio giornaliero secondo il seguente prospetto:

- sezioni con 15-20 bambini: 25 mila euro per orario fino a sei ore e 30 mila per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 10-14 bambini: 18 mila euro per orario fino a sei ore e 22 mila per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 5-9 bambini: 10 mila euro per orario fino a sei ore e 12 mila per orario da 7 a 9 ore;

### Articolo 3

1. I criteri per la prosecuzione e l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Accordo quadro del 20 marzo 2008, sono stati definiti - in continuità con l'Accordo quadro del 14 giugno 2007 e con quanto indicato nella C.M. prot. n. 235 del 21.06.2007 - dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto direttoriale n. 37 prot. 3887/MPIOODGOSN del 10.04.2008, sono i seguenti:

- a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- g) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
- h) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- i) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- j) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
- k) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- l) allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

2. In attuazione dei predetti criteri, ai fini della completa affidabilità del servizio educativo sotto il profilo qualitativo e in considerazione dell'esigenza di flessibilizzare le condizioni e le caratteristiche dell'offerta in relazione alla specifica fascia di età considerata, i principi, gli indicatori e gli standard ottimali cui ispirare l'azione amministrativa e le attività progettuali, tecnico-organizzative e di verifica, sono riportati di seguito sub a), b), c).

#### a) Pluralismo istituzionale –

distribuzione tendenzialmente equilibrata delle sezioni sia in relazione alle peculiari esigenze dei contesti locali sia in ordine alla gestione del servizio da parte dei diversi soggetti, al fine di individuare e valorizzare

– con appropriate forme di confronto e accompagnamento a cura del Tavolo tecnico interistituzionale e di reti territoriali- gli elementi costitutivi che caratterizzano i diversi modelli educativi, pedagogici, organizzativi.

b) Aspetti strutturali e tecnico-organizzativi –

*Spazi:* presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispondenti alla normativa regionale (Leggi regionali n. 48 del 4.09.1974 e n. 30 del 7.07.1984) e ai regolamenti comunali vigenti in materia; spazio interno destinato ai bambini pari ad una superficie utile netta ottimale di mq. 9 per bambino e, rapporto tra spazi interni ed esterni, pari a una superficie utile netta ottimale di mq. 40 per bambino; articolazione differenziata e flessibile del contesto educativo in ambienti funzionali e attrezzati per l'accoglienza, le relazioni, il gioco (ivi comprese le attività educative finalizzate), il riposo, l'alimentazione, l'igiene e la cura della persona; rispondenza degli arredi, dei materiali, delle strutture interne ed esterne alle diverse esigenze di vita, relazione e apprendimento dei bambini della fascia da due a tre anni; coerenza tra strutturazione degli spazi e progetto educativo.

*Tempi:* erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere; articolazione equilibrata delle attività nella giornata educativa; strutturazione flessibile dei tempi e dell'organizzazione del servizio in funzione delle particolari esigenze dei bambini e del progetto educativo.

*Organizzazione:* tendenziale rapporto numerico tra sezione e bambini non superiore a 1: 20; rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, in coerenza con l'età dei bambini, l'estensione oraria del servizio, la dimensione del gruppo e le caratteristiche del progetto educativo; esplicitazione nell'ambito del progetto educativo delle soluzioni organizzative adottate in risposta alle peculiari esigenze di crescita, cura, relazione e sviluppo dei singoli bambini e della comunità cui il progetto si rivolge; integrazione, sul piano pedagogico, didattico e organizzativo, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti.

c) Profili professionali –

adeguata qualifica del soggetto responsabile della gestione al fine di garantire – anche tramite figura professionale appositamente individuata - la funzione di coordinamento pedagogico (diploma di laurea specifica); idoneità professionale del personale educativo per la specifica fascia di età comprovata da titoli di studio quali, ad esempio, diploma di puericultrice, di maestra di scuola di infanzia di maturità magistrale (fino ad esaurimento dei titoli), diploma di liceo psico-pedagogico, diploma di vigilatrice di infanzia (fino ad esaurimento del titolo), diploma di laurea in scienze dell'educazione e/o in scienze della formazione primaria; specializzazioni per il sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; impiego di personale ausiliario professionalmente idoneo per la specifica fascia di età. Rispetto delle norme contrattuali vigenti per il personale educativo, docente e ausiliario impegnato.

#### Articolo 4

1. Ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo quadro del 20 marzo 2008 viene attivato presso l'Ufficio scolastico regionale il Tavolo tecnico interistituzionale, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza, cui è demandato, in particolare, il compito di valutare le condizioni di accesso al servizio educativo 24-36 mesi da parte delle istituzioni educative del territorio regionale.

2. Il Tavolo tecnico interistituzionale è istituito con decreto del Direttore Generale dell'USR ed è composto da rappresentanti designati, per la Regione, dall'Assessorato all'Istruzione, per i Comuni, dalla Presidenza dell'ANCI e, per l'USR, dal Direttore Generale

3. Il Tavolo accerta la permanenza dei requisiti di ammissione - anche con specifico riferimento ai criteri e agli indicatori di cui all'art. 3 della presente intesa – tramite esame dei requisiti strutturali, dei progetti e della relativa documentazione di supporto.

4. I requisiti strutturali e organizzativi, coerenti con i criteri di cui all'art. 3 della presente intesa sono documentati all'atto dell'istanza di conferma e/o di nuova istituzione tramite dichiarazione di responsabilità del soggetto gestore. All'atto dell'istanza i soggetti richiedenti presentano altresì provvedimento autorizzativo del Comune interessato.

5. Il Tavolo regionale predispone apposite graduatorie per le due tipologie di richieste. Sulla base delle graduatorie così predisposte, l'Ufficio scolastico regionale individua le sezioni da ammettere a contributo. In via prioritaria sono ammesse al finanziamento le istituzioni educative presso le quali per l'anno scolastico 2007-2008 hanno funzionato sezioni primavera appositamente autorizzate e finanziate con il contributo statale.

6. L'Ufficio scolastico regionale provvede alla erogazione del contributo pubblico nei confronti delle sezioni autorizzate dai Comuni nei limiti degli stanziamenti assegnati.

7. Il Tavolo regionale, nella sua funzione di indirizzo e di governo, attiva i necessari e sistematici momenti di confronto con le OO.SS. anche al fine di elaborare un piano di supporto e monitoraggio finalizzato al sostegno e alla qualificazione del servizio educativo.

8. L'ANCI, attraverso specifiche azioni di informazione e sensibilizzazione iniziali e in itinere, provvede ad evidenziare l'importanza del ruolo dei Comuni, quali regolatori del servizio, in modo specifico per il rilascio tempestivo dei provvedimenti autorizzativi al funzionamento delle sezioni ed anche in riferimento all'attivazione delle misure di supporto di cui al precedente comma 7.

Articolo 5

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2008-2009.

**f.to p. l'Ufficio scolastico regionale**

**f.to p. la Regione**

**f.to p. l'ANCI**

*Alberto Bottino*

*Corrado Gabriele*

*Carlo Lamura*

Napoli, 28 maggio 2008